

Dignitas - Giugno 2003



TEMI

OCCORRE SAPERE [...] CHE LA GIUSTIZIA È CONFLITTO

(Eraclito, fram. 80)

Conflitti E Giustizia*

Francesco Saverio
Borrelli


* I temi di questo articolo sono stati proposti originariamente in una conferenza tenuta al Centro Culturale San Fedele di Milano, all'interno del ciclo "Sabati dello spirito" nel Febbraio 2003. (F. S. B.)

Il conflitto- di cui testimonia il frammento eracliteo che un filosofo analitico come Stuart Hampshire sceglie non a caso come epigrafe per il suo ultimo libro *Justice is Conflict*¹- non va visto solo come fattispecie negativa ma come dimensione *fondante* della stessa civiltà occidentale; la contrapposizione dei punti di vista nasce dalla passione per le cose del mondo e stimola la ricerca della verità.

Naturalmente c'è tutta una gamma di forme possibili di conflittualità: la discussione su un argomento magari pragmaticamente neutro ma che può appassionare intellettualmente è altro da una guerra di conquista o di religione.

Sperimentiamo conflitti di carattere sociale, ai quali in una certa stagione filosofica non si è mancato di attribuire addirittura una base biologica: così il *darwinismo sociale* vi ha colto delle manifestazioni della *battaglia per la vita*; conflitti di classe, quali- marxianamente- contraddizioni strutturali dei rapporti di produzione; conflitti di lavoro, ecc.: in ogni caso conflitti che possono risultare positivi e fecondi, *purché regolamentati e controllati dalle istituzioni*.

I conflitti più specificamente vicini alla mia esperienza professionale sono quelli fra cittadini, ovvero fra cittadini e organi delle istituzioni, che sboccano in un processo davanti



¹ Stuart Hampshire, *NON C'È GIUSTIZIA SENZA CONFLITTO: DEMOCRAZIA COME CONFRONTO DI IDEE*, Feltrinelli, Milano 2001

al giudice affinché questi, attraverso gli strumenti predisposti dalla società per evitare che i cittadini *vengano alle armi* tra loro (*ne cives ad arma veniant*), *componga* il conflitto o ne *imponga* autoritativamente la fine, utilizzando se occorre la forza, di cui lo Stato è l'unico detentore legittimo.

Quando parliamo di principio di legalità alludiamo innanzi tutto all'organizzazione della società, dei rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto dei pubblici poteri e dei loro rapporti con i cittadini, mediante un sistema di regole che conferiscano ordine e continuità alla vita della collettività. In un senso più particolare, proprio del settore penale, il principio di legalità- enunciato anche dalla nostra Costituzione- vuole che nessuno venga punito per un fatto che non sia puntualmente descritto come punibile da una legge entrata in vigore anteriormente al fatto medesimo.

Legalità è, in generale, il conformarsi all'ordine vigente, a cui si può essere indotti da fattori come l'educazione, lo spirito di disciplina e di servizio, il timore delle sanzioni giuridiche o sociali, a volte una sorta di vanità propria di chi si autocompiace delle proprie virtù civiche, oppure la convinzione eticamente radicata del valore dell'autorità costituita e dei suoi precetti normativi, l'adesione ai quali discende, quindi, da una forma di moralità superiore. Il rispetto delle regole e della legalità è comunque un valore in sé, che prevenendo e neutralizzando gli impulsi alla violenza crea le condizioni per l'ordinato fluire dei rapporti sociali.

Un valore, quindi, che si costituisce quale baluardo di difesa dagli arbitrii e presidio delle libertà democratiche e dell'eguaglianza dei cittadini: la legalità è effettivamente il *potere dei senza potere* e la *garanzia della loro dignità*.

Le violazioni delle regole e della legalità sono il terreno per l'intervento della giurisdizione e della Magistratura, già a livello civilistico: se nel corso del processo civile i litiganti non riescono a raggiungere una conciliazione- obiettivo che è sempre bene che il giudice persegua fin dalla prima udienza di comparizione- i conflitti vengono risolti coattivamente con l'autorità dello Stato e con la pronuncia di una sentenza.

Si è parlato spesso di *supplenza* del lavoro della Magistratura, talvolta con implicazioni critiche, quasi che essa abbia *usurpato* poteri che non le spettavano.

Va però sottolineato che il lavoro della Magistratura è per sua natura un esercizio di *supplenza*: se il giudice *entra a giudicare di fatti e di persone*, ciò avviene perché l'ideale automatismo nel funzionamento delle regole si è inceppato, in presenza di una loro ignoranza o deliberata violazione da parte di qualcuno (fino alle forme più gravi di devianza previste dalla legge penale), o a causa della mancata loro univoca comprensione e accettazione in occasione di uno scontro d'interessi.

In un paese ideale in cui tutti fossero cittadini perfetti e rispettosi delle norme e queste ultime fossero tutte ugualmente chiare e trasparenti (ciò che non appartiene evidentemente alla realtà, né italiana né di alcun altro Paese) ai Magistrati non resterebbe molto da fare, perché verrebbero meno le ragioni della *sup-*

plenza nel gioco della composizione dei conflitti; meglio, verrebbe meno i conflitti in un clima di armonia generalizzata.

Tale composizione nel campo penale avviene nel modo più forte- se non più violento- perché alla violazione di norme che hanno un presidio penale si risponde con sanzioni che possono colpire il patrimonio delle persone, interdire loro temporaneamente l'esercizio di taluni diritti, e giungere alla privazione, temporanea o addirittura perpetua, della libertà. Ma, al di là della riaffermazione solenne del diritto, è difficile sostenere che l'inflizione di una pena equivalga propriamente alla "composizione" di un conflitto.

IL SENSO DELLA PENA

Ci si può chiedere, a questo punto, perché a determinati comportamenti si ritiene debba corrispondere una pena. La risposta immediata, irriflessa, è, in genere, che si prevede una pena perché *quando si fa del male bisogna pagare* e quindi deve seguire la punizione, sulla cui natura si sono avvicendate nel tempo - o, meglio, sono coesistite- varie interpretazioni.

La legge del taglione- ad un male si risponde con l'inflizione di un male equipollente- è una delle pratiche più antiche. Ma già nel *Protagora* di Platone si legge:

"Sì, Socrate, perché se vuoi riflettere su quale mai significato abbia la punizione sui colpevoli, ti si dimostrerà da sé che gli uomini credono che la virtù si possa acquisire. Nessuno punisce i colpevoli tenendo presente il fatto che hanno commesso ingiustizia e per il fatto che l'hanno commessa, chi, almeno, non voglia vendicarsi irrazionalmente come una bestia; chi, invece, si pone a punire, seguendo ragione, non pretende vendicarsi dell'avvenuto misfatto- non potrebbe certo far sì che non sia accaduto ciò che è stato-, ma punisce pensando al futuro, sì che più non commetta la colpa né lo stesso colpevole né chi lo vede punito. E se tale è il suo punto di vista, significa ch'egli è convinto che alla virtù si possa educare: punisce, dunque, per distogliere dalla colpa" 2.

Riprendendo questa osservazione di Platone, Seneca afferma *"nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur" 3*: ecco affiorare quindi la concezione della pena come strumento di prevenzione

2 Platone, *PROTAGORA*, 324 a - 324 b, in *Opere*, vol. I, Laterza, Bari 1974. Cfr anche *Leggi* XI, 934.

3 Chi non è toccato dall'ira, sostiene Seneca, "davanti a qualunque punizione ricorderà sempre che ce n'è una per correggere i malvagi, un'altra per sopprimerli: in entrambi i casi baderà non al passato, ma al futuro - in realtà, dice Platone, "nessun uomo di senno punisce perché è stato commesso un errore, ma perché non lo si commetta più: non si può richiamare il passato, ma si può prevenire il futuro" - e quelli che vorrà presentare come esempi delle tristi conseguenze della cattiveria, li manderà a morte pubblicamente, non solo perché essi muoiano, ma perché con la loro morte dissuadano gli altri dal seguirli." (Seneca, *DELL'IRA*, Libro I, XIX, 7, in *I DIALOGHI*, a cura di R. Laurenti, Laterza, Bari 1987.

ne speciale (l'applicazione della pena fa sì che quel soggetto non ripeta i propri comportamenti colpevoli) e di *prevenzione generale* (assistendo alla punizione di colui che si è reso responsabile dell'infrazione, i consociati dovrebbero essere dissuasi- alcuni secoli più tardi si parlerà di *controspinte*- dal violare le norme).

Nella concezione della pena di cui ancora oggi è portatore il cittadino medio, emerge il motivo elaborato in epoca moderna da Kant ed Hegel della pena come *retribuzione* da cui dipende il ristabilimento dell'ordine violato: hegelianamente la pena diventa- con manciata formula dialettica- la negazione della negazione dell'ordine.

Del resto anche nel pensiero cristiano- ma non in S. Agostino- e soprattutto nella visione dei protestanti è stata prevalente, fino alla soglia della contemporaneità, la concezione retributiva impropriamente ricalcata sul modello escatologico del Dio che dannava i peccatori (laddove è piuttosto il peccatore che si autoesclude dalla grazia).

C'è alla sua base il principio del *malum propter malum*, del male inflitto perché si è commesso del male, nella illusione che il patimento da parte del colpevole possa generare *espiazione*.

L'espiazione, però, è un fatto interiore: non è affatto detto che l'applicazione di una pena, soprattutto quando essa sia particolarmente afflittiva, faciliti il processo di presa di coscienza della gravità della colpa e del male compiuto e aiuti colui che ha delinquito ad uscire dalla condizione psicologica propria della colpevolezza ⁴.

La cultura giuridica moderna ha preferito, in genere, accreditare una visione composita, in cui con la funzione *punitiva* si intrecciano quella *rieducativa* e l'esigenza di *difesa sociale*. In epoca recente, poi, ha guadagnato spazio la concezione *neoretribuzionista*, centrata non tanto sul reo quanto sul reato, la cui punizione funzionerebbe da stabilizzatore sociale dopo il turbamento emotivo arrecato alla collettività dal delitto.

Fra i problemi della pena, sia dal punto di vista *retributivo* che *prevenitivo*, si pone quello della sua *entità*, che in tutti gli ordinamenti moderni è stabilita dalla legge con un'escursione tra un minimo ed un massimo.

⁴ La teoria retribuzionista della pena ha trovato alimento anche nell'orizzonte del pensiero cristiano, sia cattolico che protestante, in cui la pena come retribuzione ha intersecato la pena come strumento del cammino verso la redenzione. Da alcuni passi della LETTERA AI ROMANI di Paolo, in particolare, si è ritenuto poter assumere lo Stato come incaricato da Dio di vendicare il male: lo Stato porta la spada al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Fra i portatori di fermenti nuovi, Karl Barth ha guardato alla pena non come espiazione o riparazione del male arrecato, ma come premura verso la generalità dei consociati e verso il trasgressore stesso che deve essere difeso contro sé medesimo. All'inflizione della pena, nella visione di Barth, deve essere associata un'azione volta a rendere comprensibile all'autore del reato il male compiuto e il percorso per liberarsene.

Se tra le funzioni assegnate alla pena c'è la ricostruzione della personalità dell'autore del delitto, perché stabilire limiti rigidi e standardizzare la pena quando in realtà ogni episodio è diverso dall'altro e dovrebbe quindi avere una propria misura e una propria formula di trattamento? La funzione dei parametri minimo e massimo della pena *edittale* è fondamentalmente legata al rispetto della dignità dell'uomo: il singolo non può essere lasciato nelle mani di una giustizia assolutamente discrezionale in cui il giudicante possa spaziare tra un giorno e trent'anni di galera.

IL PRINCIPIO DI EQUITÀ

L'approccio di Stuart Hampshire alle istituzioni sociali, come a quelle processuali, assume che le posizioni individuali sui valori e gli obiettivi perseguiti, dai singoli come dai soggetti collettivi, possono essere e di fatto sono le più varie; né è necessario che coincidano. La necessità riguarda *la regola su cui deve stabilirsi un accordo*: elevata addirittura a fondamento della morale, la *regola* esige che il trattamento e la risoluzione dei conflitti avvengano mediante un *accordo sulle procedure*.

Si delimita in tal modo il terreno dell'*equità istituzionalizzata* che fonda l'autentico legame civico. I conflitti e le contrapposizioni vanno trattati alla luce del principio secondo cui ognuno deve poter esporre la propria visione, e le varie visioni devono poter essere confrontate tra di loro: è il principio che nel processo vuole si ascoltino entrambe le parti (*audiatur et altera pars*). Questo il significato più profondo del processo, sia civile che penale; questo, secondo Stuart Hampshire, il *principio di equità* nella risoluzione dei conflitti, l'unico che possa rivendicare una validità universale come principio di razionalità condivisa indispensabile in ogni procedura decisionale e in ogni azione deliberata. Se si vuole realmente operare secondo *ragione*, è a questo principio che vanno conformate sia le "discussioni" che si svolgono nel foro interno di ciascuno individuo per maturare una scelta, sia i conflitti sociali o politici, sia i processi per giungere ad una composizione- ancorché forzata- del conflitto.

Ma è poi vero che nel processo penale la decisione di imporre una sofferenza all'autore del reato sia il modo migliore per risolvere il conflitto? È una questione sulla quale non pochi sono i dubbi. Nella pena, come vendetta delegata dai singoli cittadini allo Stato, ma pur sempre vendetta, si suole vedere l'attuazione della giustizia: la giustizia reclamata dalle vittime o dai loro parenti sconvolti da episodi efferati; la giustizia di cui, nei Paesi in cui vige la pena di morte, sono assetate parti lese e persone del pubblico che chiedono di assistere alle esecuzioni capitali, perché solo così se ne placa l'ansia. Nella nostra civiltà, impregnata di valori cristiani, è uno stridente "primitivismo".

Non è la pena inflitta all'autore del reato che rende giustizia. La giustizia, pur con tutte le lacune e le approssimazioni che ha la giustizia degli uomini, deve tendere a qualcosa di diverso, di costruttivo. Già da molti decenni il concetto della pena come punizione è correlato al concetto della difesa sociale e della pre-

venzione, e le misure destinate a quest'ultimo scopo nel nostro sistema penale si affiancano- anzi per lo più seguono - all'espiazione della pena. Il nostro è infatti un "sistema a doppio binario": quello della concezione classica della pena e quello che valorizza la funzione preventiva della giustizia penale.

Le misure di prevenzione non sono in senso stretto pene, ma accorgimenti adottati per vigilare sulla condotta di chi si è reso responsabile di reati, ed accompagnarlo nel percorso di recupero alla società: ecco allora i paletti posti alla sua vita, con gli obblighi da rispettare fino a che non si valuti superato il rischio di reiterazione del crimine. Ma non dobbiamo dimenticare l'imperativo costituzionale, secondo cui *le pene devono tendere alla rieducazione del condannato*.

Oggi dunque possiamo e dobbiamo immaginare - e praticare - soluzioni più avanzate ed efficaci, di cui una stimolante esemplificazione è rappresentata dalle esperienze di mediazione.

LA GIUSTIZIA CHE MEDIA

Si può partire dalla definizione di mediazione - per quanto ancora piuttosto generica - data da Marco Bouchard: un processo con il quale un terzo neutro cerca attraverso l'organizzazione di scambi tra le parti, di consentire loro di confrontare i rispettivi punti di vista per giungere, con l'aiuto del mediatore, a risolvere il conflitto che li oppone.

La mediazione, indicata come rimedio tutte le volte che si accendono conflitti anche di estrema gravità come quelli di cui si fa carico il processo penale, tende ad uno scavo profondo nell'io, allo smascheramento delle false percezioni che possono aver favorito o determinato l'insorgere del conflitto, nel tentativo di portare alla luce anche le componenti emozionali dei confliggenti, così da favorirne l'incontro su un terreno comune e ricostruire quel tessuto sociale e umano che è stato lacerato.

Si tratta di un approccio di immediata comprensione per quel che riguarda la gestione dei conflitti familiari che già da parecchio tempo vengono affrontati con modalità varie di mediazione. Anche l'ambiente scolastico è un terreno promettente per attività di mediazione nei conflitti tra insegnanti e studenti, tra corpo docente e famiglie, tra insegnanti stessi. Si tratta in effetti di un laboratorio estremamente interessante e ricco di possibili sviluppi, se si pensa che la mediazione può far parte essa stessa del processo educativo ed essere insegnata anche ai giovanissimi come un *metodo cui ricorrere tutte le volte che insorge un contrasto*: una opportunità, peraltro, contemplata nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* della scuola secondaria, approvato nel 1998 dal Consiglio dei Ministri.

Gestire i conflitti con attività di mediazione non significa semplicemente trovare un più o meno superficiale compromesso in un punto intermedio, ma tendere ad una profonda presa di coscienza della radice della controversia portandone alla luce le componenti emotive non meno che quelle razionali, e superare la

contrapposizione nel modo più ragionevole e costruttivo, anche in *ambito penale*.

Il male non è qualcosa che riguarda soltanto alcuni di noi o soltanto alcuni momenti ed alcuni fatti della nostra vita. In ciascuno di noi c'è qualche angolo più o meno recondito in cui si nascondono i germi e i segni del male: il nostro stesso essere non è altro che una corda tesa tra il bene e il male, tra il Dottor Jekyll e Mister Hyde, e dalla ribellione contro il male racchiuso in noi scaturisce la proiezione liberatoria sull'altro, sul capro espiatorio. Di qui l'accensione degli impulsi di vendetta, di sacrificio, di punizione contro chi è venuto a impersonare visibilmente la parte deteriore della nostra umanità che ci rifiutiamo di riconoscere.

Ma il male va invece riconosciuto, elaborato, integrato negli orizzonti della nostra personalità, e attraverso questa via, approssimandoci al reo come persona, potremo compiere lo sforzo di trascendere quella cultura retribuzionista ancorata al concetto della mera punizione, di superare la concezione primitiva della pena come sublimazione ideologica della vendetta privata, una concezione che reputiamo lontana dalle più autentiche radici cristiane della nostra civiltà.

Di fronte ad un episodio in cui sia esploso il male, non dobbiamo mai perdere di vista l'unità della persona: l'analisi e lo scavo in profondità possono creare le condizioni per storicizzare e trascendere il momento traumatico dell'episodio criminoso, aiutando chi ha commesso il male e chi il male ha subito. Certo sarebbe utopistico- anche se è bello coltivare le utopie- pensare di poter sopprimere totalmente da un giorno all'altro la pena e chiudere le carceri. Non dobbiamo tuttavia stancarci di chiedere che la funzione forte di ripristino del valore della legalità venga svincolata dalla concezione arcaica della punizione carceraria, che così come oggi esiste nella maggior parte dei paesi del mondo comporta un *livello di sofferenza che va molto al di là della pura e semplice privazione della libertà*⁵.

È difficilmente concepibile che la risocializzazione del reo proclamata dalla nostra Costituzione e il disinnescamento dei fattori sociali e individuali della criminalità possano realizzarsi in un ambiente carcerario come oggi lo conosciamo. Verosimilmente tutti abbiamo vissuto momenti di scetticismo, e abbiamo amaramente sorriso nel sentire- e ci è toccato magari proclamare, fingendo di crederci- che la pena serve per la risocializzazione del delinquente: come è concepita ed attuata oggi, nonostante la buona volontà degli operatori, la pena serve rarissimamente a

⁵ "Non mi stancherò di stigmatizzare - scrivevo inaugurando l'Anno Giudiziario il 12 gennaio 2002 - come medievali la realtà e la sottostante, latente ideologia di un sistema custodiale che alla privazione della libertà personale aggiunge quote indebite di sofferenza psichica e fisica talvolta degradanti per i reclusi; a maggior ragione, la drammatica, assoluta intollerabilità di una siffatta condizione per i ristretti in custodia cautelare".

questo scopo, in particolare quando affidata al trattamento puramente carcerario.

Esistono naturalmente situazioni di particolare gravità e pericolosità in cui non si può fare altro che cominciare con l'isolare i responsabili, non ultimo per difenderli contro se stessi. Guai però a contentarsi di questo. L'opera dello Stato deve andare molto più in profondità e ogni qualvolta ci rendiamo conto che- per la natura dell'infrazione commessa, o per le circostanze che l'hanno accompagnata, o per le caratteristiche personali dell'autore del reato- l'inflizione del carcere non avrebbe alcun risultato utile né per il reo né per la società, bisognerebbe avere il coraggio di adottare strumenti radicalmente diversi.

In qualche misura, questa *umanizzazione* dell'intervento dello Stato nel trattamento dell'infrazione trova alcuni timidi spiragli di apertura negli ordinamenti positivi.

MEDIARE TRA MINORI

Nell'introdurre il sistema della mediazione in sede penale, l'Italia è stata preceduta da esperienze inglesi e soprattutto francesi, che hanno conosciuto- come ad esempio a Lione- forme di *justice de proximité*. Questa *giustizia di prossimità*, sicuramente più vicina al cittadino, tende più che al risarcimento alla "sarcitura" del tessuto sociale strappato dall'infrazione.

La mediazione penale è stata oggetto di attenzione da parte del Consiglio d'Europa, che nel 1998 ha formulato una raccomandazione sulla mediazione in generale, e nel 1999 una raccomandazione proprio sulla *mediazione penale*, elaborata da un comitato di esperti di problemi di criminalità. In Italia questa ha avuto un'eco soprattutto in sede minorile; a Milano, tra l'altro, è stato creato un Ufficio di Mediazione Penale, tramite un protocollo di intesa fra il Tribunale dei Minorenni, il Ministero della Giustizia, la Regione Lombardia, il Comune di Milano ed alcuni comuni limitrofi.

La mediazione viene attuata tentando separatamente- senza alcun tipo di coazione- degli incontri preliminari con le parti per sondarne la disponibilità a colloquiare tra loro. Se le parti aderiscono, si procede all'incontro con la presenza di tre mediatori. In questo incontro si cerca di far parlare l'una e l'altra parte, e con tecniche appropriate- che abbisognano di una particolare preparazione professionale- si prova maieuticamente a ottenere dall'autore del reato l'illustrazione e l'interpretazione che egli stesso dà della propria azione.

Avvicinando le parti, con colloqui ripetuti, si mira a far prendere coscienza dall'autore del reato di quanto danno e dolore si è arrecato all'altra parte, e da questa di quali fattori possono avere indotto il colpevole a comportarsi in quel modo. Non di rado, in caso di reati punibili su querela di parte, si giunge ad ottenere la revoca della querela, estinguendo in tal modo il reato.

In sede minorile ci sono comunque altri strumenti- che non siano l'applicazione della pena- per addivenire ad una soluzione del conflitto. C'è ad esempio la possibilità di dichiarare non

doversi procedere nei confronti del minorenne per la scarsa rilevanza del fatto, o la sospensione del processo con la messa alla prova del minorenne.

Nel caso di una procedura di mediazione, se l'incontro ha avuto un esito positivo- producendo una effettiva presa di coscienza e la ricostruzione, per quanto possibile, del tessuto danneggiato dall'infrazione- è nella facoltà del Giudice Minorile adottare appunto una formula sospensiva del processo.

GIUDICI DI PACE

È interessante rilevare come queste prospettive abbiano avuto un'ulteriore applicazione con la legge 274 del 2000, che ha conferito una competenza penale al Giudice di pace; l'art. 29 prevede che il Giudice di pace promuova la conciliazione tra le parti, eventualmente con la mediazione di centri pubblici o privati, ai fini della remissione della querela o della rinuncia al ricorso diretto che il danneggiato può avere fatto al Giudice. La condotta riparatrice del reo (che si può realizzare attraverso un risarcimento pecuniario, o la restituzione del maltolto, o determinate altre attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose della malefatta), se il giudice valuta tale condotta come effettivamente congrua, può portare all'estinzione del reato.

La mediazione, prevista dalla legge sul Giudice di pace, ha trovato una particolare applicazione a Milano, con la creazione di un Centro per la mediazione sociale e penale allestito dal Comune allo scopo di tentare la conciliazione delle cosiddette liti da cortile prima che arrivino alla fase del giudizio in tribunale: sarà interessante vedere quali risultati pratici potranno avere nel tempo questi tentativi. Si aprono, quindi, varchi estremamente interessanti per quelli che potrebbero essere in futuro gli sviluppi di un diritto sanzionatorio svincolato dalla brutalità del carcere.

Parlare oggi di una progressiva abolizione del sistema carcerario, può sembrare un esercizio sterile ed irrealistico: ma sarebbe ben triste rinunciare a credere che- con tutti gli sforzi del caso- si possono superare le indiscutibili inadeguatezze degli odierni sistemi di repressione della conflittualità. Per parte mia devo sinceramente confessare, dopo tanti anni di esercizio della funzione giudiziaria in sede sia civile sia penale, che provo una crescente insoddisfazione per l'intervento dello Stato come compositore dei conflitti.

Anche in ambito civilistico sarebbe auspicabile accrescere gli spazi per tentare la composizione dei conflitti e la pacificazione dei contendenti fuori dei tribunali, se occorre con l'ausilio di organismi espressi direttamente dalla società civile, perché portare le liti in sede giudiziaria spesso non fa altro che inasprire le ostilità e approfondire i solchi e le contrapposizioni che vi hanno dato origine. E la nostra società, oggi più che mai, non ha bisogno di ostilità, bensì di pace, di pace, di pace.